

Capitolo VII

DEL SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 101. È Segreto professionale in materia di salute ciò che non è etico o lecito rivelare senza giusta causa.

Art. 102. Il segreto professionale è un dovere etico che nel membro dell' équipe sanitaria nasce dall' essenza stessa della professione ed è legato al rispetto della libertà dell' assistito. L' interesse pubblico, la sicurezza degli assistiti, la probità delle famiglie, l' onorabilità del professionista e la dignità della Medicina esigono il segreto.

Art. 103. Il segreto professionale è talmente importante che costituisce un' obbligo la cui inosservanza senza giusta causa è qualificata crimine dal Codice Penale. Non è necessario pubblicare il fatto perché ci sia rivelazione, basta con la confidenza ad una terza persona.

Art. 104. L' équipe sanitaria ha l' obbligo ed il diritto di rispettare il segreto di tutto quanto gli sia confidato dall' assistito, di quanto abbia visto e dedotto nonché di tutta la documentazione prodotta nell' esercizio della professione. Il membro dell' équipe sanitaria deve essere talmente discreto che né direttamente né indirettamente nulla possa essere scoperto.

Art. 105. Nei casi di gravidanza o di parto di una donna nubile minorenni, il medico è obbligato a mantenere silenzio. Il miglior atteggiamento in questi casi è quello di suggerire alla stessa interessata di informare la propria condizione alle persone maggiorenni della propria famiglia.

Art. 106. Il segreto professionale obbliga tutta l' équipe sanitaria coinvolta nell' assistenza al paziente. La morte dell' assistito non esime i membri dell' équipe sanitaria dal dovere del segreto.

Art. 107. Il professionista può soltanto fornire informazione relativamente alla diagnosi, alla terapia o alla prognosi di un assistito allo stesso assistito o ai suoi più immediati congiunti e procederà diversamente soltanto con autorizzazione espressa dell' assistito o dei suoi congiunti più immediati qualora il primo non fosse in condizioni di decidere autonomamente.

Art. 108. Di fronte a situazioni di carattere istituzionale che rappresentino un'imprescindibile necessità e per espressa richiesta dell' autorità professionale competente, il membro curante dell' équipe sanitaria può rivelare informazioni circa il proprio assistito al collega che le richieda, preferibilmente in forma personale oppure per iscritto ma in busta chiusa.

Art. 109. I cambiamenti nell' organizzazione della Medicina assistenziale e le esigenze sindacali non possono essere ritenute scusa valida per rivelare diagnosi e certificazioni che violino il segreto professionale.

Art. 110. Il membro dell' équipe sanitaria con mansioni dirigenziali all'interno dell' équipe o del centro o reparto sanitario, è responsabile di stabilire i controlli necessari perché l' intimità e la confidenzialità degli assistiti ivi accolti non siano vulnerate.

Art. 111. Nel caso in cui un membro dell' équipe sanitaria sia tenuto a porre reclamo giudiziario per il proprio onorario, si limiterà a segnalare le prestazioni eseguite, dovendo essere prudente nelle informazioni sulla diagnosi e sulla natura delle malattie e dei disturbi, riservandosi per esporre precisazioni di fronte a periti esperti all' uopo nominati.

Art. 112. Qualora un membro dell' équipe sanitaria ritenesse che la notifica della diagnosi attraverso un certificato pregiudichi l' interessato, deve comunicarglielo e accettarne la conseguente decisione.

Art. 113. L' alcolismo, le altre tossicodipendenze e le malattie a trasmissione sessuale, poiché ritenute malattie di carattere sociale, obbligano i membri dell' équipe sanitaria a difendere i propri assistiti mediante il segreto professionale, purché ciò non rappresenti danno reale e dimostrabile per l' assistito, per una terza persona oppure per la comunità.

Art. 114. È violazione del segreto medico far riferimento a casi clinici identificabili, esibire fotografie degli assistiti su annunci professionali o la divulgazione di circostanze mediche in programmi di radio, televisione, cinema o in articoli, interviste su giornali, riviste od ogni altro mezzo di comunicazione di carattere non medico.

Art. 115. La prudenza e la responsabilità etica del membro dell' équipe sanitaria, per quanto riguarda il segreto professionale, sono di particolare importanza quando l' informazione sulla salute dell' assistito debba essere notificata ai congiunti.

Art. 116. Il Medico e gli altri membri dell' équipe sanitaria sono esenti dall' obbligo di mantenere il segreto professionale nelle seguenti circostanze:

- a) Quando agiscono da periti presso una compagnia di assicurazioni: le loro relazioni devono rispettare le regole del segreto professionale dovendo trasmetterle a mezzo busta chiusa al responsabile dell' azienda, il quale a sua volta ha gli stessi obblighi di segretezza professionale.
- b) Quando autorità competente ordina al professionista il riconoscimento dello stato fisico o mentale di una persona.
- c) Quando occorre effettuare perizie o autopsie di carattere medico legale nell' ambito giudiziario di competenza o quando sia necessario l' intervento del professionista per evitare un errore giudiziario.
- d) Quando agiscono da funzionari della sanità o quando devono denunciare malattie infettive e contagiose.
- e) Con il rilascio, da parte del medico, del Certificato di morte.
- f) Per la propria difesa di fronte a domanda per danno colposo nell' esercizio della professione oppure quando vi è obbligo di deporre quale testimone presso un tribunale giudiziario.
- g) Quando denuncia crimini da lui conosciuti attraverso l' esercizio della professione, secondo quanto previsto dal Codice Penale, ad eccezione dei crimini di istanza privata di cui al predetto Codice.